

Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, DS Edile, ASpl e Mini-ASpl, anno 2015

2 Febbraio 2015

L'Inps, con l'allegata circolare n. 19/15, ha fornito le nuove misure relative agli importi massimi da corrispondere nell'anno 2015 ai beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità, Disoccupazione speciale edile, ASpl e Mini-ASpl.

La Legge n. 427/80, così come modificata dall'art. 1, co. 27, Legge n. 247/07 prevede, al riguardo, che gli importi massimi mensili delle integrazioni salariali e la retribuzione mensile di riferimento, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, siano incrementati nella misura del 100% dell'aumento derivante dalla variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Per effetto dell'art. 2, co. 150 della Legge n. 191/10, Legge Finanziaria 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2010, anche i trattamenti speciali di disoccupazione per l'edilizia, di cui all'art. 9 della Legge n. 427/75, sono incrementati della misura sopra indicata.

Gli importi, al lordo e al netto della riduzione del 5,84%, riguardanti i massimali dei trattamenti di integrazione salariale di cui alla Legge n. 427/80, come modificata dall'art. 1, co. 5 della Legge n. 451/94 e dall'art. 1, co. 27 della Legge n. 247/07, risultano fissati, per il presente anno, nelle misure di seguito indicate:

tetto basso	- euro 971,71	914,96
tetto alto	- euro 1.167,91	1.099,70

Relativamente al settore edile e lapideo, l'art. 2, co. 1, della Legge n. 549/95 prevede che, nel caso di intemperie stagionali, i massimali di riferimento, rispettivamente al lordo e al netto della riduzione ex art. 26 della Legge n. 41/86, pari al 5,84%, siano incrementati del 20% e pertanto sono pari a:

tetto basso	- euro 1.166,05	1.097,95
tetto alto	- euro 1.407,49	1.319,64

L'ammontare della retribuzione mensile che costituisce la soglia per l'applicazione dei suddetti massimali è stata fissata, a decorrere dal 1° gennaio 2015, in euro 2.102,24.

Ai lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia, di cui all'art. 11, commi 2 e 3 della Legge n. 223/91, nonché all'art. 3, co. 3 della Legge n. 451/94, per l'anno 2015 trovano applicazione, rispettivamente al lordo e al netto della riduzione ex art. 26 della Legge n. 41/86, pari al 5,84% i seguenti importi:

tetto basso	- euro	971,71	914,96
tetto alto	- euro	1.167,91	1.099,70

Ai lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia, di cui alla L. n. 427/75, per il presente anno viene corrisposto l'importo di euro 635,34, ossia 598,24 euro al netto

della riduzione del 5,84%.

La misura degli importi massimi mensili relativi all'indennità di disoccupazione ASpl e Mini-Aspl, per l'anno 2015 è pari ad euro 1.167,91, mentre la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della prestazione è pari ad euro 1.195,37.

19174-Circolare Inps n. 19 del 30-01-2015.pdf [Apri](#)